

NEO-BREVIA n. 20 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DICHIARO IL REDDITO DA LIBERA PROFESSIONE ANCHE SE NON LAVORO PIÙ?

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.15 del 9 maggio 2025 – Lettere alla Redazione

Sono un pensionato di 68 anni, che a fine 2025 smetterà anche la libera professione. Nel 2026 dovrò sempre dichiarare il reddito di Quota B del 2025 pur non lavorando più e quindi non avendo più introiti da questa attività? M.A.



Gentile Dottore,

sì, anche nel 2026 dovrà presentare la dichiarazione all'Enpam perché nel 2025 avrà svolto la libera professione. Infatti, ogni anno va comunicato il reddito prodotto nell'anno precedente, anche se nel frattempo si è cessata l'attività.

Per farlo dovrà compilare come sempre il modello D che troverà nell'[area riservata](#) e inviarlo entro il 31 luglio 2026.

Se dal 2026 non svolgerà più la libera professione non dovrà più presentare la dichiarazione a partire dall'anno successivo.

MIN.LAVORO - LE SLIDE PER L'APPLICAZIONE DEI BONUS GIOVANI

E BONUS DONNE da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro - Pubblicato il 12 Mag 2025



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, le slide relative al Bonus giovani e Bonus donne per i quali sono stati appena pubblicati i relativi [decreti attuativi](#).

- Consulta le [slide relative al Bonus giovani](#)
- Consulta le [slide relative al Bonus donne](#)

PREVIDENZA. ENPAM RIPORTA IN ITALIA LA PROPRIETÀ DI 11 IMMOBILI OSPEDALIERI E DI ASSISTENZA da Quotidiano Sanità

12 maggio 2025 - Il fondo Aesculapius, interamente partecipato da Enpam, ha acquistato un portafoglio di 11 immobili sanitari localizzati in diverse regioni del Nord e del Sud Italia. Si tratta di stabili che ospitano 10 fra Ircss (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e Ics (Istituti clinici scientifici) con 1.200 posti letto accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e una Rsa con 80 posti letto, sempre in convenzione Ssn.

[Previdenza. Enpam riporta in Italia la proprietà di 11 immobili ospedalieri e di assistenza - Quotidiano Sanità](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - 730 IN FORMA CONGIUNTA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Volevo cortesemente sapere se è possibile presentare la dichiarazione 730 unificata con quella di mia moglie direttamente dal sito o devo rivolgermi ad un Caf? E.

risponde Andrea Santoro

È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente tramite l'apposita [sezione](#) a condizione che entrambi i coniugi abbiano redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 e sussistano i requisiti richiesti per la presentazione dello stesso in forma unificata. Anche se i coniugi hanno presentato il modello 730 in forma congiunta, sono comunque predisposte due distinte dichiarazioni precompilate, una per ciascuno di essi. In fase di trasmissione sarà possibile congiungere le due dichiarazioni. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

NUMISMATICA - ZECCA ITALIA 2025

- 6 Euro proof Ag – Snowboard Livigno 2025 - € 108,00
- 6 Euro proof Ag – Salto con gli Sci Predazzo 2025 - € 108,00



- 4 Euro proof Ag – Campari - € 98,00

INPS - PUBBLICATA LA CIRCOLARE PER IL BONUS DONNE da DplMo -

fonte :Inps

L'INPS, con la **circolare n. 91 del 12 maggio 2025**, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **prive di un impiego** regolarmente retribuito **da almeno 24 mesi** e **ovunque residenti**;
- **prive di un impiego** regolarmente retribuito **da almeno 6 mesi** e **residenti in una delle Regioni dell'Area ZES** per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- **prive di un impiego** regolarmente retribuito **da almeno 6 mesi** e **occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna**, di cui al [Decreto Interministeriale n. 3217/2024](#).

Si tratta del cd. bonus donne, previsto dall'[articolo 23, del decreto legge n. 60/2024](#) (Decreto Coesione).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.91 del 12.05.2025 (documento 111)

INPS - PUBBLICATA LA CIRCOLARE PER IL BONUS GIOVANI UNDER 35 da DplMo -

fonte :Inps

L'INPS, con la **circolare n. 90 del 12 maggio 2025**, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Si tratta del cd. bonus giovani under 35, previsto dall'[articolo 22, del decreto legge n. 60/2024](#) (Decreto Coesione).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.90 del 12.05.2025 (documento 112)

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 9/05/2025 N. 17647 – MEDICI –

CARTELLA CLINICA a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico produce effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e documenta, altresì, le attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. Trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi.

Ne deriva che le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica, e sui documenti che vi accedono, quali il diario clinico e la scheda di dimissioni ospedaliere, debbono rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, nonché di completezza delle informazioni, di immediatezza della redazione rispetto all'atto medico descritto e di continuità delle annotazioni, in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni. La descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica deve

dunque essere completa, oltre che veritiera, non potendo essere tale onere assolto attraverso l'implicito rinvio ad altri atti.

ALLEGATI A PARTE – Cass. Sentenza n. 17647 del 9.05.2025 (documento 113)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DETRAIBILI PER FIGLI A CARICO

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Si può inserire in dichiarazione dei redditi tra i familiari a carico un figlio convivente di 30 anni per detrarre le sue spese sanitarie e le spese per l'istruzione? L.

risponde Andrea Santoro

La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto alcune novità in materia di detrazione per familiari carico: in particolare, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992 ([articolo 12](#) della predetta legge). Tuttavia, nonostante la perdita della predetta detrazione ordinaria, resta la possibilità di detrarre nel rispetto delle condizioni previste, le spese pagate a favore del figlio nell'anno d'imposta 2025, purché il reddito annuo del medesimo non superi i 2.840,51 euro ([articolo 15](#) della citata legge e [circolare n. 14/2023](#))

PARLAMENTO - CONVERTITO IN LEGGE IL CD. DECRETO PA da DplMo -

fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, la Legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Di particolare interesse, le disposizioni atte a favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato.

il Testo coordinato

MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE 2025 da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in 14 maggio 2025, il Decreto n. 56 del 24 aprile 2025, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 40 del 26 marzo 2025.

Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua

La retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 97,27 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.

Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 54.626,83 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 46.281,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 42.108,18 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

- per il 2023 e precedenti: 1,0084
- per il 2024 e oltre: 1,000

Retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

La retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del DPR n. 1124/1965 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è di euro 20.426,70.

Importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%

L'importo della prestazione *una tantum* per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da 337,41 euro a 395,00 euro.

Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa

L'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in 672,72 euro.

Assegno una tantum

L'assegno *una tantum* in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in 12.342,84 euro.

Assegni continuativi mensili

gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell'1,0084 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59%	euro 377,46
dal 60 al 79%	euro 529,59
dall'80 all'89%	euro 983,27
dal 90 al 100%	euro 1.514,87
100% + a.p.c.	euro 2.188,44

[Decreto n. 56 del 24 aprile 2025](#)

INPS - PORTALE WEB DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO: NUOVA FUNZIONALITÀ da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 1505 del 15 maggio 2025**, comunica alcune novità nel servizio dedicato alle visite mediche di controllo. In particolare, le nuove funzionalità ampliano le modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere verifiche per i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

Il servizio "**Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico**", disponibile sul Portale INPS, è stato arricchito con due nuove funzionalità:

- **“Richieste da attestati di malattia”**, che consente di inviare richieste di visite mediche di controllo direttamente selezionando gli attestati di malattia dei lavoratori;
- **“Verifica richieste da attestati di malattia”**, che permette di monitorare lo stato delle richieste inviate.

Il nuovo processo di richiesta VMC consente ai datori di lavoro o ai loro delegati di:

- accedere alla funzionalità “Richieste da attestati di malattia”;
- selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente;
- trasmettere la dichiarazione di intenti;
- selezionare uno o più attestati di malattia per i quali richiedere la visita;
- confermare le informazioni sul datore di lavoro e sul diritto all'indennità di malattia;
- inserire i dati specifici della visita (data, fascia oraria, ecc.);
- visualizzare e confermare le richieste prima della trasmissione.

Per ogni attestato selezionato, il **sistema mostra automaticamente le principali informazioni** come Codice Fiscale del lavoratore, nominativo, numero PUC dell'attestato, date di rilascio e fine prognosi.

Durante la procedura, l'utente può:

- visualizzare il dettaglio di ogni singola richiesta;
- modificare i dati specifici della visita medica;
- eliminare singole richieste dall'elenco.

Inoltre, grazie alla funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”, è possibile **monitorare lo stato di tutte le richieste inviate**, visualizzando i protocolli di acquisizione e verificando l'esito dell'elaborazione per ciascuna visita richiesta.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1505 del 15.05.2025 (documento 114)

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni



I valori sociali. Francobollo dedicato al Gruppo sciatori delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario dell'istituzione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 15 maggio 2025** un francobollo ordinario appartenente serie tematica “*i valori sociali*” dedicato al Gruppo sciatori delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario dell'istituzione.

[I valori sociali. Francobollo dedicato al Gruppo sciatori delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario dell'istituzione](#)

I datori di lavoro in Italia hanno diverse responsabilità legali in materia di TFR, con severe conseguenze per la non conformità.

In particolare, essi sono obbligati a calcolare e accantonare annualmente gli importi relativi al TFR per ciascun dipendente, mantenendo questi fondi separati rispetto al patrimonio aziendale per evitare eventuali problematiche di liquidità che possano pregiudicare l'erogazione.

La regola vale anche per il settore del pubblico impiego?

Ma dove vanno i contributi del lavoratore e gli importi del datore del lavoro nel settore del pubblico impiego?

Nel settore privato la mancata erogazione del TFR alla cessazione del rapporto lavorativo può portare a vertenze legali, con conseguenti sanzioni e interessi moratori per il ritardo nel pagamento.

E nel pubblico impiego?

Dilazione di anni dell'erogazione anche se la procedura è stata dichiarata ILLEGITTIMA dalla Corte Costituzionale.

RICONGIUNZIONE ANCHE DALLA GESTIONE SEPARATA da Il Giornale della Previdenza Enpam n.16 del 16 maggio 2025 a cura di Antioco Fois

Anche i contributi versati alla gestione separata dell'Inps si possono ricongiungere all'Enpam. A dirlo è la legge in vigore, prima di tutto, ma anche una serie di sentenze che sono entrate nel merito affermando che la ricongiunzione dalla Gestione separata è un diritto.

Finora i professionisti che hanno chiesto il trasferimento dei contributi presso una Cassa previdenziale privata hanno dovuto ingaggiare estenuanti tiri alla fune con l'Inps, finendo poi in tribunale. Dove però i giudici ormai non solo danno loro ragione, ma condannano anche l'istituto pubblico a rimborsare le spese legali.

LE SENTENZE

Nel corso degli ultimi anni la magistratura si è espressa in più occasioni a favore della possibilità di ricongiungere presso gli enti dei professionisti i contributi della gestione separata Inps. È il caso di un commercialista, che nel 2019 ha avuto il parere favorevole della Corte di cassazione (sentenza n. 26039) e nel 2022 la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 97) ha dato ragione a un consulente del lavoro che voleva ricongiungere all'Enpacl (la cassa previdenziale di categoria, come l'Enpam lo è per medici e odontoiatri) i contributi versati alla Gestione separata.

In buona sostanza, i giudici di Milano avevano riconosciuto il diritto del lavoratore di poter disporre di un'unica pensione a partire dai contributi versati a più enti, cosa possibile solo con la ricongiunzione.

Nel campo dei camici bianchi, possiamo segnalare due distinti casi, del tutto analoghi, di odontoiatri che sono riusciti a vincere le resistenze dell'Inps. Sono andati avanti nel fare valere il loro diritto a un'unica pensione e a fare fruttare al meglio i loro contributi.

Il tribunale di Como, con la sentenza 151 del 2022, ha riconosciuto a un odontoiatra "il diritto alla ricongiunzione nell'Enpam dei contributi versati alla Gestione separata Inps". Se non bastasse, il giudice ha imposto all'Inps il pagamento delle spese di giudizio. L'istituto pubblico non ha fatto appello e la sentenza è diventata definitiva.

La Corte di cassazione è tornata poi a pronunciarsi con l'ordinanza 3635/2023 occupandosi di un avvocato. La Sesta sezione civile, però, ha approfittato della sentenza per generalizzare e ribadire "l'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps". Risultato: il ricorso dell'Inps viene respinto e l'istituto è condannato a pagare tutte le spese legali.

Più recente la decisione del tribunale del lavoro di Palermo, che ha dato ragione a un altro odontoiatra sul suo diritto alla ricongiunzione, anche in questo caso condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite. Nel particolare, il giudice onorario di Palermo, con sentenza 4788 del 2024, ha ribadito che “sia al lavoratore dipendente che al lavoratore autonomo” spetta “la facoltà di ricongiunzione” nella “gestione cui risulta iscritto”, “ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico”.

LA LEGGE

In sé la legge (n. 45/1990, articolo 1, commi 1 e 2) era già chiara: il “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi” ha facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione “nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”. L'Inps nei casi citati ha usato le più svariate argomentazioni per tentare di bloccare la ricongiunzione. Tutte respinte dalla magistratura.

PENSIONE AUMENTATA E ARRETRATI CON L'ASSEGNO DI GIUGNO da Il Giornale della Previdenza Enpam n.16 del 16 maggio 2025 a cura di Antioco Fois

Con l'assegno di inizio giugno, i pensionati Enpam riceveranno una pensione di un importo più alto, parametrato all'indice dell'inflazione, assieme agli arretrati dei primi mesi del 2025.

In seguito al via libera dei ministeri vigilanti, arrivato il 12 maggio 2025, l'Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri può mettere in atto le delibere approvate già a gennaio dal proprio Cda.

Il pagamento ai pensionati Enpam di un assegno più consistente, per contrastare l'inflazione, avviene ogni anno.

Il calcolo, in realtà, ha luogo come automatismo, considerando che alle pensioni Enpam va solamente applicata una formula matematica contenente l'indice Istat relativo al costo della vita. Tuttavia, da alcuni anni anche per questo tipo di provvedimento non è più ritenuta sufficiente una delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa, ma occorre che si pronuncino anche i ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Nello specifico, gli incrementi ai trattamenti pensionistici, che hanno effetto dal 1° gennaio 2025, riguardano tutte le pensioni Enpam già in essere nel 2024.

Vengono adeguate del 75 per cento dell'indice Istat le pensioni fino a 31.127,72 euro annui. Oltre tale limite, l'adeguamento è pari al 50 per cento dell'indice Istat.

L'adeguamento all'inflazione riguarda anche l'importo minimo del trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente. In questo caso, l'Enpam incrementa l'assegno del 100 per cento dell'indice Istat.

RISPONDE LA REDAZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI da Il Giornale della Previdenza Enpam n.16 del 16 maggio 2025



Ho 94 anni, sono un medico pensionato Enpam e riconosciuto dall'Inps “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” . Posso avere un aiuto economico per poter pagare una badante?

Gentile Dottore,

gli iscritti all'Enpam che, come nel suo caso, non sono autosufficienti ma non sono coperti dalla tutela Ltc, possono chiedere un contributo per pagare le spese dell'assistenza domiciliare.

Per ottenere il sussidio c'è un limite di reddito che però è abbastanza alto: si parte da 9 volte il trattamento minimo Inps, che aumenta se c'è una condizione d'invalidità superiore all'80 per cento o se ci sono ulteriori familiari.

Ad esempio, per un nucleo familiare composto da una sola persona invalida almeno all'80 per cento, il limite di reddito ad oggi è di 85.601,23 euro, cioè nove volte il minimo Inps (70.037,37 euro) più due volte il minimo Inps (15.563,86 euro).

Per fare richiesta basta compilare la [Domanda di prestazione per assistenza domiciliare](#) e inviarla al suo Ordine di appartenenza.

L'importo del sussidio è di circa 700 euro al mese.